

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**– SEDE DI ROMA**

**(NRG 6739/2019; CC 16.7.2019)**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI  
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del Dirigente pro tempore C.F.: 80018500829, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

- resistenti -

#### **NEI CONFRONTI DI**

- Sig.ra **TROCINO RITA**, residente in Via G. Cavalcanti n. 38  
FIRENZE- 50133 -

- Sig.ra **ANDREI SIMONA**, residente in Via G. Marconi n. 38  
FIRENZE – 50131 -

- controinteressati -

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,**

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il *“corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”* (Doc.1);

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

con cui è stato adottato Regolamento sulle *modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (Doc.2);

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (Doc.3);

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100 (Doc.4), ivi compresa la scheda di valutazione della prova (Doc.5);

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.6);

6) del Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30);

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sottocommissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43);

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

### **FATTO**

1. La ricorrente ha ricevuto la Perizia informatica del tecnico

Camiciottoli Diego il 7.6.2019 (Doc.22), i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 della Sottocommissione n. 20 (Docc.23-27) a mezzo email del 10.6.2019 di altro candidato (Doc.28) non avendo il MIUR ottemperato alla richiesta di accesso del 12.5.2019 (Doc.41), le Perizia informatiche del tecnico Calonzi Marco il 24.6.2019 e il 25.6.2019 (Docc.29 e 34) nonché il verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 in data 10.6.2019 (Doc.30).

La ricorrente è venuta altresì a conoscenza che il componente della sottocommissione n. 12 Angelo Francesco Marcucci ricopre la carica di Sindaco del Comune di ALVIGNANO dall'articolo di giornale "*Concorso col baco*" pubblicato da L'Espresso in data 16.6.2019 (Doc.42).

Il Dr. Marcucci risulta essere stato eletto Sindaco del Comune di Avignano in data 25.6.2017 e riveste tuttora le medesima carica di Sindaco come risulta dai documenti allegati (Docc.42 e 46-47).

\* \* \* \* \*

2. Si rende, pertanto, necessario proporre motivi aggiunti avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché impugnare con i motivi aggiunti il verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 (Doc.30) e il Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità (Doc.43).

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi e lesivi per i seguenti ulteriori motivi di

## **DIRITTO**

### **1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DECRETO MIUR 3.8.2017 N. 138, ART. 35 III° CO. Lett. E) D.LGVO 30.3.2001 N. 165, ART. 9 II° CO. DPR 9.5.1994 N. 487. ILLEGITTIMITA' DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PER INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI.**

**1.1.** L'art. 16 del Decreto del MIUR 3.8.2017 n. 138 (Doc.2) elenca le *“condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”* e stabilisce tra l’altro che *“i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso a) non possono ...ricoprire cariche politiche ...e c) non debbono svolgere, o avere svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

A norma dell’art. 35 III° Co. D.lgvo 30.3.2001 n. 165 *“le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: ...e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non*

*siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.*

Infine, l’art. 9 II° Co. Del DPR 9.5.1994 n. 487 sancisce il divieto per **“coloro che ricoprono cariche politiche”** di far parte delle commissioni esaminatrici di concorso.

\* \* \* \* \*

**1.2.** Con il Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 (Doc.43) il MIUR ha nominato il Dr. Angelo Francesco Marcucci quale componente della 12° Sottocommissione, la Dr.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione e la Dr.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione.

**Ora**, il Dr. Angelo Francesco Marcucci risultava essere al momento della nomina il Sindaco del Comune di Alvignano e ancora oggi ricopre tale carica politica (v. articolo L’Espresso 16.6.2019, Risultati Elezioni Comune di Alvignano e Composizione Consiglio Comunale Comune di Alvignano Docc.42 e 46-47) ragion per cui non poteva essere nominato in nessuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi secondo le prescrizioni di cui all’art. 16 decreto MIUR 3.8.2017 n. 138, all’art. 35 III° co. lett. e) D.lgvo 30.3.2001 n. 165 e all’art. 9 II° co. DPR 9.5.1994 n. 487.

La Dr.ssa Davoli (anche quale Presidente dell’associazione *“Insegnare sicuri”* che organizza corsi di formazione per personale docente e dirigenti scolastici) e la Dr.ssa Busceti risultano invece **avere svolto**

**corsi di formazione per Dirigenti Scolastici** sin dall'anno precedente all'indizione del concorso (v. Corso di Formazione DS di ANDIS 13.10.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Elisabetta Davoli Doc.44 e Corso di Formazione DS di Re.N.Is.A 6-7.3.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Francesca Busceti Doc.45). Le stesse non avrebbero potuto pertanto essere nominate come componenti delle sotto-commissioni.

\* \* \* \* \*

**1.3.** Con le determinazioni assunte **nella seduta plenaria** del 25.1.2019 (Doc.3) la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni hanno validato i quesiti ed hanno *“definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta”*.

Il verbale della seduta del 25.1.2019 dà atto che *“partecipano alla riunione anche le 37 Sottocommissioni esaminatrici”* (pag.1) e il Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti **HANNO PERSONALMENTE FIRMATO E SOTTOSCRITTO IL VERBALE DELLA SEDUTA** quali componenti della 12° Sottocommissione, della 11° Sottocommissione e della 18° Sottocommissione (v. pagg. 2-3 Doc.3).

**Alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 hanno quindi preso parte anche i membri** Dr. Angelo Francesco Marcucci, la Dr.ssa Elisabetta Davoli e la Dr.ssa Francesca Busceti quali componenti delle Sottocommissioni nn. 12, 11 e 18 **quando e nonostante che tali soggetti versassero in situazioni di incompatibilità.**

\* \* \* \* \*

**1.4.** E' ben noto che *“la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggianno quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengano adottate determinazioni rilevanti ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte”* (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641) cosicché *“la presenza anche di UN SOLO componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte”* (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

Ne consegue che *“la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione”* delle prove scritte e *“tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato”* (TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 2 luglio 2019 n. 8655; TAR LAZIO ROMA Sez. III Bis 3 luglio 2019 n. 8670).

\* \* \* \* \*

**1.5.** Con le sentenze 2 luglio 2019 n. 8655 e 3 luglio 2019 n. 8670 il **TAR LAZIO** in accoglimento della censura di cui sopra **ha già pronunciato l’“annullamento in toto della procedura concorsuale in**



*questione”.*

Giova ricordare che quando il giudicato di annullamento venga a incidere su di un atto plurimo inscindibile oppure su di un atto scindibile ma annullato per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari, ebbene in questi casi **il giudicato di annullamento ha efficacia erga omnes** (CONS. STATO Adunanza Plenaria 27 febbraio 2019 n. 4; CONS. STATO Adunanza Plenaria 27 febbraio 2019 n. 5).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

***2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM 13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.***

**2.1.** L'art. 20 comma 1 bis del CAD, il DPCM 3.12.2013, il DPCM 13.11.2014 e le linee guida AGID sulla conservazione dei documenti informatici (Docc. 32 e 40) stabiliscono che il documento informatico deve presentare anche il requisito dell'**integrità** ai fini della validità ed efficacia probatoria.

L'art. 10 del DPCM 13.11.2014 prescrive altresì che **al documento amministrativo informatico debbano essere “associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione”** (art. 3 comma 9) ovvero – tra gli altri - la **data di creazione**, il **software** utilizzato, l'**autore**, la **dimensione** e l'**oggetto** secondo le indicazioni riportate nell'allegato

del DPCM 13.11.2014 (v. Doc.32; sul punto si veda anche PERIZIA 25.6.2019 CALONZI proc. pen. n. 75097/2019 Doc.34).

Secondo le Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici AGID richiamate dal DPCM 13.11.2014 è necessaria l'attività di monitoraggio e controllo finalizzata alla rilevazione di eventi di sicurezza identificabili come stati che indicano il mancato rispetto delle politiche di sicurezza e che possano costituire una possibile fonte di rischio per il sistema di conservazione.

**Il controllo** deve essere effettuato attraverso *“il sistema di log che consente la registrazione degli accessi e degli eventi (operazioni). Vi sono: i log del sistema operativo (...) i log del data base (...) i log dei sistemi di rete (firewall e router)”* tutti *“atti ad identificare ingressi, anomali ed errori”* e, infine, *“i log delle applicazioni software utilizzate (...) “atti ad identificare ingressi, principali attività svolte dagli utenti, sequenze del processo, accesso ai dati”*. *“I log file degli applicativi contengono almeno le SEGUENTI INFORMAZIONI: utente che ha eseguito l'operazione, data e ora dell'operazione; operazione eseguita”*. *“I file di log non sono modificabili o eliminabili da parte degli utenti che usano il sistema (che non dispongono dei diritti di accesso) e sono analizzati da parte dei sistemisti qualora si rendesse necessaria un'indagine a seguito di malfunzionamento del sistema”* (v. Doc.40 paragrafo 8.2 *“controlli e monitoraggio del servizio di conservazione”* pagg.104-106).

In particolare, le Linee Guida AGID prescrivono per ovvie ragioni di

trasparenza **l'obbligo di "tracciatura" di tutte le operazioni** sui documenti informatici ("*tutti i singoli eventi*") (v. pag. 105 Doc.40).

\* \* \* \* \*

**2.2. Ora**, il file della Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente (Doc.5) "*risulta essere un PDF in cui i metadati non risultano presenti*" e "*non è stata riscontrata alcuna data inerente alla creazione/modifica del file, di conseguenza queste informazioni risultano cancellate o omesse durante la creazione del file*" (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).

*"In particolare sono assenti le informazioni riguardanti la data ed il software utilizzato per la creazione, pertanto il file **RISULTA CORROTTO** e probabilmente **MANOMESSO**, in quanto ogni tentativo di apertura viene identificato come una modifica"* (PERIZIA 7.6.2019 CAMICIOTTOLI Doc.22).

Non è dato sapere, quindi, chi e con quale perizia abbia corretto l'elaborato della ricorrente, visto che la Sotto-Commissione ha operato in due composizioni diverse.

E' certo che se l'avesse corretto la Sotto-Commissione a ciò deputata utilizzando un tempo congruo e con normale diligenza e ponderatezza, sarebbe pervenuta ad una valutazione positiva dell'elaborato e tale da consentire l'ammissione all'orale della candidata, come attestato da due pareri *pro-veritate* di Dirigenti scolastici che hanno visionato e valutato le prove con la dovuta attenzione (v. Docc.16-17).

\* \* \* \* \*

**2.3.** E inoltre. Il file della Griglia di valutazione del 19.3.2019 (v. Docc.4-5) **riporta il codice fiscale della ricorrente** e non presenta date di modifica (il relativo metadato è ‘vuoto’ v. perizie informatiche Docc.22 e 29), ragion per cui risulta *per tabulas* creato con il codice fiscale dell’Avv. Lombardi Deborah (sul punto si veda anche PERIZIA 25.6.2019 CALONZI Doc.34).

Sennonché, nella data di correzione del 19.3.2019 i commissari della Sottocommissione n. 20 **non avrebbero potuto-dovuto conoscere il codice fiscale della ricorrente** giacché le operazioni di scioglimento dell’anonimato hanno avuto inizio il 25.3.2019 e si sono concluse il 26.3.2019 (v. verbale operazioni di scioglimento dell’anonimato Doc.33).

\* \* \* \* \*

**2.4.** Il verbale n. 7 del 19.3.2019 di valutazione/correzione degli elaborati scritti della ricorrente (Doc.4) “*risulta essere un PDF, creato il giorno 22 marzo alle ore 19,14*” e “*non è stata riscontrata alcuna data inerente alla modifica del file, di conseguenza **QUESTE INFORMAZIONI risultano CANCELLATE o OMESSE** durante la creazione del file, dal software PDF sharpe 1.32.2608-g*” (PERIZIA 24.6.2019 CALONZI Doc.29).

Non è dato comprendere il motivo di tale mancanza. Certo è che ciò viola il diritto della candidata ad una valutazione oggettiva, trasparente e rispettosa del principio della par condicio, attesa la conoscibilità del codice fiscale.

\* \* \* \* \*

**2.5.** Ed inoltre. Integra **il delitto di falsità materiale** di cui all'art. 476 c.p. *“la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacchè in tal caso la falsità consiste nella alterazione della "genuinità" del documento”* (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 13 novembre 2014 n. 12400, Cass. Pen., Sez. V, 21 dicembre 2005, n. 14292; Cass. Pen., Sez. V, 22 aprile 1997, n. 5495; Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2005, n. 38083).

Come è noto, *“Il verbale della seduta di un organo pubblico è un atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 c.c., che "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”* (v. ex multis Cass. Pen, Sez V 22.02.2019 n. 26616; Cass. Pen. Sez V, 20.12.2018 n. 47773; Cass. Pen. Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, Cass. Pen. Sez V, 15.10.2015 n. 6062; Cass. Pen Sez. 5, n. 23989 del 17/02/2015).

In data 25.6.2019 l'Avv. Lombardi ha presentato atto di Denuncia-Querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Doc.31).

\* \* \* \* \*

**2.6.** La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l'Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità cosicché **è affetto da annullabilità**

il **provvedimento amministrativo** per sua natura autoritativo se rilasciato sulla base di una **condotta o di un atto la cui emanazione ha portato alla commissione di un reato** (CONS. STATO Sez. V, 4 maggio 2015 n. 2237; CONS. STATO, sez. V, 17 febbraio 2014 n. 755; CONS. STATO Sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 5266) quali sono i reati di falso materiale e falso ideologico.

Ne deriva che tutti gli atti adottati dalla Sottocommissione n. 20 **debbono essere annullati anche perché ‘inquinati’ dalla falsità materiale e ideologica** dei verbali e delle schede di correzione delle prove scritte della ricorrente e, conseguentemente, per compromissione del diritto della candidata ad una valutazione della prova oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

\* \* \* \* \*

**2.7.** Le falsità materiali e ideologiche denunciate hanno compromesso irrimediabilmente, viziandolo in radice, il giudizio della Commissione esaminatrice circa gli elaborati scritti della odierna ricorrente che appare assolutamente carente e deficitario, con conseguente inattendibilità *in toto* del punteggio attribuito alle prove.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

**3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).**

**3.1.** E' ben noto che il **criterio dell'anonimato** nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del **buon andamento** e **dell'imparzialità** della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la *par condicio* tra i candidati.

La violazione di tale principio da parte della Commissione di concorso comporta una **illegittimità da pericolo c.d. astratto** e cioè un vizio della procedura derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (cfr. per tutte CONS. STATO, Sez. V, 28 settembre 2018 n. 5571; CONS. STATO, Sez. IV, 29 dicembre 2016 n. 5525; CONS. STATO Ad. Plenaria n. 26/2013).

\* \* \* \* \*

**3.2.** Orbene, come verificato e certificato dalla perizia informatica del 7.6.2019 il file PDF della griglia di valutazione dell'Avv. Prof. Lombardi (datato 19.3.2019 v. Doc.5) è **STATO CREATO con il "nome file" attualmente visualizzato ovvero IL CODICE FISCALE DELLA STESSA Lombardi Deborah** anziché con il codice alfanumerico inizialmente assegnato (v. Doc.22) quando il codice

fiscale della candidata non avrebbe dovuto essere conosciuto dai commissari prima dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto solo in data successiva alla correzione (25-26 marzo 2019, Doc.33).

Si rileva che **il file di PDF non riporta alcuna eventuale operazione di rinomina** a seguito dello scioglimento dell'anonimato (v. sul punto PERIZIA 25.6.2019 CALONZI Doc.34).

Ne consegue che al momento della valutazione e correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente la Commissione esaminatrice era a conoscenza del codice fiscale della candidata ragion per cui l'autrice dell'elaborato scritto era facilmente riconoscibile ed identificabile.

\* \* \* \* \*

**3.3.** Come noto, nei concorsi pubblici le regole finalizzate a garantire l'anonimato delle prove sono dettate a salvaguardia della *par condicio* tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile quanto piuttosto **l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione** (CONS. STATO Sez. V 11 gennaio 2013 n. 102; CONS. STATO Sez. V 26 marzo 2012 n. 1740). E tale è certamente il codice fiscale del candidato che consente l'identificazione delle generalità della persona.

Sulla “*codeterminazione*” all'esito negativo della prova, pare palese che senza la conoscenza dei dati anagrafici da parte di chi ha dichiaratamente corretto la prova della ricorrente, quest'ultima avrebbe avuto maggiori possibilità di un giudizio positivo, attesa anche le



dichiarazioni inserite nei pareri *pro-veritate* in atti (v. Docc.16-17).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

**4. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).**

**4.1.** Come risulta dichiarato anche nel verbale del 19 marzo 2019 (Doc.4) **durante ciascun giorno di correzione** la Sottocommissione n. 20 (quella che ha provveduto alla correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente) avrebbe dovuto attribuire *“per ciascun codice elaborato i punteggi relativi a ogni quesito mediante la compilazione della scheda di valutazione in tutte le sue parti”* ed avrebbe immediatamente dopo dovuto procedere *“a riportare i punteggi nel sistema telematico reso disponibile da CINECA e a caricare nel sistema medesimo la scheda in formato pdf sottoscritta dai componenti della sottocommissione”* specificando di procedere in quel giorno alla correzione degli elaborati *“da n. 4976 a n. 5012”*.

Tutti i verbali dei lavori di correzione della sottocommissione 20 riportano analoga dichiarazione con contestuale identificazione specifica dei compiti di volta in volta corretti (dal 18 marzo 2019 al 24 marzo 2019 compresi, v. Docc. 35-39)

**I files caricati nel sistema telematico inerenti** i verbali n. 6-12 dei **lavori di correzione** degli elaborati da parte della sottocommissione 20

risultano essere stati **CREATI TUTTI IN DATA 22 MARZO 2019 DALLE ORE 20.12 ALLE ORE 20.29**, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019 con tanto di punteggi assegnati a ciascun candidato, così come risulta verificato ed attestato dai periti informatici Diego Camiciottoli di Firenze e Marco Calonzi di Roma (v. perizie Docc.22, 29 e 34).

**I verbali avrebbero, invece**, dovuto essere stati creati e caricati **nella stessa data riportata sul verbale stesso**, ovvero quella dei giorni di correzione degli elaborati (18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2019).

La mancata coincidenza della data di creazione dei file con la data dei lavori di correzione non può essere ritenuta una mera irregolarità formale, atteso che mette in discussione l'intera legittimità e regolarità oltre che trasparenza dell'operato della sottocommissione n. 20 che in una sola giornata ha: - caricato tutti i verbali dei lavori; - predisposto, sottoscritto e caricato a sistema i lavori dei giorni successivi (22 e 23 marzo 2019); - discusso e deliberato i lavori del 22 e 23 marzo 2019 indicati nelle due email di pari data.

\* \* \* \* \*

**4.2.** Si evidenzia allora che **in data 22 marzo 2019, durante la correzione degli elaborati da n. 5087 a n 5123**, la sottocommissione n. 20 ha caricato a sistema i files dei lavori di correzione degli elaborati svolti in **TUTTI I GIORNI IVI COMPRESI QUELLI DEI GIORNI SUCCESSIVI** (riportanti i punteggi attribuiti a ciascun candidato) ovvero **quelli del 23 e 24 marzo** in cui la commissione **ha dichiarato e**

sottoscritto di aver svolto la correzione degli elaborati dal n. 5124 al 5160 (23.03.2019) e dal n. 5161 al n. 5187 (24.03.2019) (v. Docc.38-39).

Sempre nella giornata del 22.03.2019 e durante la seduta di correzione degli elaborati da n. 5087 a n. 5123, la commissione ha ANCHE discusso e deliberato il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori di correzione del 23 e 24 marzo 2019 (v. e-mail Ing Beltrami allegate a Doc.37).

Il perito informatico Diego Camiciottoli ha specificato che *“l'eventuale operazione di rinomina dei file non varia in alcun modo la data di creazione dei file” e “Se i file vengono creati con un sistema di scansione correttamente configurato, la data operativa di lavoro risulta allineata all'orologio atomico, ovvero all'orario effettivo; di conseguenza anche la data riportata nei metadati sarà sincronizzata con quella del sistema”*.

Il medesimo perito ha quindi concluso che *“tutti i file analizzati riportano la medesima data di creazione” DEL 22 MARZO 2019 “un orario sequenziale iniziando dalle ore 20:12:42 alle ore 20:29:17” ed “hanno i metadati integri”* (v. Doc.22)

Il software utilizzato per la creazione del pdf (poi caricato) risulta per tutti pdf sharp 1.32.2608 ([www.pdfsharp.net](http://www.pdfsharp.net)), collegata quindi ad internet ed all'orologio “atomico” e, conseguentemente, coincidente con quello di lavorazione reale (22 marzo).

\* \* \* \* \*

**4.3. Non solo.** Nel verbale n. 7 della seduta del 19 marzo 2019 TUTTI I MEMBRI DELLA COMMISSIONE **hanno dichiarato e sottoscritto** di aver iniziato i lavori alle ore 8.00 (*“il giorno 19 marzo 2019 alle ore 08:00 .... Si è riunita la sottocommissione n. 20”*) e di averli **terminati alle ore 21:00** (*“la riunione ha termine alle ore 21:00”*), **SENZA ALCUNA PAUSA e/o INTERRUZIONE DI SORTA** (v. Doc. 4).

Prima delle sottoscrizioni di tutti i commissari è stato espressamente dichiarato *“Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante”*. Subito dopo le firme del Presidente e di tutti i commissari (v. Doc. 4).

Sennonché, con mail della stessa giornata del **19 marzo 2019 ORE 20:26** (quindi oltre mezz'ora prima della dichiarata fine lavori) il Presidente della Commissione Ing. Beltrame, dopo averne discusso e concordato con gli altri commissari, **HA PREDISPOSTO ED INVIATO dalla webmail dell'Università di Genova** a tutti i componenti della Commissione ed alla direzione generale del personale una mail in cui dava atto di aver concordato con i commissari (*“come d'accordo per le vie brevi”*) il giorno e l'ora della successiva convocazione (*“per il giorno mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 8:00”*), nonché l'ordine del giorno della stessa convocazione (v. mail allegata al verbale n. 8 del 20.03.2019, Doc.35).

**I lavori della commissione sono per tabulas terminati** con la predisposizione e poi l'invio della e-mail da parte del Presidente Beltrame, ovvero **IN ORARIO ANTECEDENTE ALLE 20:26**

**ANZICHÉ** ALLE 21:00 (come dichiarato e sottoscritto da tutti i componenti della Sottocommissione), considerato che i lavori della commissione sono terminati con la discussione e deliberazione di quanto poi oggetto della mail (v. doc. 4).

**La stessa cosa è avvenuta in data 22 marzo 2019** con mail del 22 marzo 2019 **ore 19:13** (allegata al verbale n. 11 del 23 marzo 2019, Doc.38) e con mail del 22 marzo 2019 **ore 19:15** (allegata al verbale n. 12 del 24 marzo 2019, Doc.39).

Il tempo di correzione degli elaborati è, conseguentemente, diminuito con compromissione del diritto ad una valutazione ponderata.

\* \* \* \* \*

**4.4. Ora,** il verbale di correzione delle prove costituisce con tutta evidenza **atto pubblico**.

La giurisprudenza costante di legittimità *“in materia di valutazione delle attestazioni fidefacienti da parte dei pubblici ufficiali investiti delle funzioni di componenti delle commissioni di esame”* ha affermato che *“le attestazioni contenute in un verbale di seduta di una commissione di esami riflettono atti o fatti di cui il verbale è destinato a provare la verità sicchè la mendace attestazione di taluni di essi costituendo questi il necessario presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati, compromette il credito che l’ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici in quanto la **immutatio veri comporta, da parte dei pubblici ufficiali, la violazione del dovere giuridico di dichiarare la verità**”*. La medesima giurisprudenza ha

specificato, poi, che *“la mancata annotazione nel verbale della commissione d’esame dell’allontanamento”* di un commissario *“si è risolta nella falsa attestazione della costante ed ininterrotta presenza di quest’ultimo allo svolgimento della prova d’esame”* (v. *ex multiis* Cass. Pen, Sez. V, 22 febbraio 2019 n. 26616; Cass. Pen. Sez. V, 20 dicembre 2018 n. 47773; Cass. Pen. Sez. 1, 19 novembre 2018 n. 1553, Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 2015 n. 6062; Cass. Pen. Sez. V, 17 febbraio 2015 n. 23989).

In data 25.6.2019 l’Avv. Lombardi ha presentato atto di Denuncia-Querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Doc.31).

\* \* \* \* \*

**4.5.** La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che l’Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità cosicché debbono essere annullati gli atti e i provvedimenti della procedura concorsuale che risultino adottati sulla base di una **condotta o di un atto la cui emanazione ha portato alla commissione di un reato** (CONS. STATO Sez. V, 4 maggio 2015 n. 2237; CONS. STATO, sez. V, 17 febbraio 2014 n. 755; CONS. STATO Sez. VI, 31 ottobre 2013 n. 5266).

Le falsità materiali e ideologiche denunciate hanno compromesso irrimediabilmente, viziandolo in radice, il giudizio di valutazione della Commissione esaminatrice circa gli elaborati scritti della odierna ricorrente che appare assolutamente carente e deficitario, con

conseguente inattendibilità *in toto* del punteggio attribuito alle prove.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

**5. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO.**

**5.1.** Con le determinazioni assunte con il verbale n. 1 della seduta del 6.2.2019 la Sottocommissione n. 20 – Liguria ha stabilito in merito alla valutazione delle prove scritte di *“prevedere fin da subito una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, prima di addivenire alla redazione finale della scheda di ciascun “Codice elaborato” (Doc.23).*

Nelle successive sedute del 11.2.2019, 18.2.2019, 19.2.2019, 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 ha quindi proceduto alla valutazione delle prove scritte *“secondo la procedura e i criteri deliberati”* con il Verbale n. 1 *“accedendo tramite il sistema telematico reso disponibile da CINECA ai testi e alle corrispondenti risposte dei quesiti della prova scritta espletata”* (v. Docc.24-27).

Pertanto, **la procedura di valutazione/correzione** delle prove scritte si è articolata secondo le regole che la sottocommissione si era

autoimposta in due fasi temporalmente separate: doppia lettura con relativa valutazione e attribuzione del punteggio/voto (all'esito peraltro di un'inammissibile valutazione comparativa di tutte le prove). Dopodiché, **i membri della Sottocommissione n. 20 – Liguria si sono dimessi in massa** con la sola eccezione del Presidente (v. verbale seduta 18.3.2019 n. 6 Doc.11 e Decreto MIUR 15.3.2019 Doc.19).

\* \* \* \* \*

**5.2.** Con il verbale n. 5 del 20.2.2019 la Sottocommissione n. 20 (prima composizione) ha deliberato all'unanimità di riunirsi per il giorno 21.2.2019 (*“al fine di continuare il proprio lavoro di valutazione”* degli elaborati scritti dei candidati, lavoro evidentemente non terminato v. Doc.27).

Senonché, con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) il Presidente ha precisato ai nuovi membri della sottocommissione appena nominati dal Ministero in sostituzione di quelli dimessi che *“durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di TUTTI gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito**”* (pag.2 Doc.11).

Tale dichiarazione contrasta con quanto risulta *per tabulas* dichiarato e sottoscritto dalla sottocommissione n. 20 in prima composizione e si risolve, per ciò stesso, in un falso ideologico per l'insanabile contrasto che si profila tra dichiarazioni di segno opposto sull'attività svolta dalla commissione esaminatrice.



Come noto, l'avvenuta *“doppia lettura e corrispondente valutazione”* degli elaborati scritti solo di alcuni candidati costituisce una palese violazione della regola della *par condicio* dei concorrenti.

E infatti alcuni candidati a differenza di altri hanno fruito di un esame e una valutazione della prova più approfonditi e comunque immotivatamente differenziata con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.

\* \* \* \* \*

**5.3.** Con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 (Doc.11) il Presidente, *“rilevata la circostanza della **nuova composizione della sottocommissione** e di essere stato egli medesimo Presidente della sottocommissione nella precedente composizione”*, ha dato atto *“che durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto **un esame preliminare di TUTTI gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito**”* (pag.2) quando, al contrario, nelle precedenti sedute la commissione aveva effettuato anche la *“corrispondente valutazione delle prove medesime”* come chiaramente verbalizzato (v. Docc.23-27).

Nella seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione ha effettuato la correzione delle prove scritte (non in lingua) anche della ricorrente (Codice elaborato n. 5005 posizione n. 30 con punteggio 47,25 v. Doc.4).

\* \* \* \* \*

**5.4.** Dunque, le prove scritte della odierna ricorrente – che era collocata alla posizione n. 64 (5.500 – 4.941 primo compito corretto) - sono state

oggetto di “*doppia lettura con relativa valutazione*” da parte della Sottocommissione n. 20 in una **composizione totalmente differente** da quella con cui la Sottocommissione n. 20 ha attribuito alle stesse prove scritte il punteggio/voto con una **scissione e separazione di attività e di funzioni all’interno dello stesso procedimento valutativo della prova.**

In ogni caso, i **nuovi** componenti della commissione esaminatrice (tutti diversi ad eccezione del Presidente) che hanno attribuito il punteggio agli elaborati scritti dell’Avv. Lombardi **non avendo effettuato quella doppia lettura con relativa valutazione** che la commissione si era autoimposta hanno, per ciò stesso, espresso un giudizio meno ragionato e ponderato di quello che avrebbe dovuto essere per le regole che la stessa commissione si era data.

Come noto, “*la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che esse si atteggiavano quali **collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti** ivi compreso, ovviamente, quello della correzione e valutazione delle prove scritte*” (TAR LAZIO ROMA Sez. III bis 14 novembre 2018 n. 10964; CONS. STATO Sez. VI 18 settembre 2017 n. 4362; TAR TOSCANA 19 aprile 2013 n.641).

Non potrebbe pertanto ritenersi rispettosa di tale regola l’attribuzione della fase della *doppia lettura con relativa valutazione* **a componenti della commissione esaminatrice diversi** da quelli cui è stata attribuita la fase dell’assegnazione del *punteggio/voto*. In altri termini, è

necessario che la lettura, la valutazione e la correzione della prova siano effettuati da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

**6. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.).**

**6.1.** Nel pieno dello svolgimento della prova scritta tenutasi presso il Laboratorio Buontalenti in Via dei Bruni n.6 FIRENZE la ricorrente **ha subito ben tre interruzioni della prova** del tutto **ingiustificate ed arbitrarie** da parte dell'incaricata della vigilanza come già dedotto con il ricorso introduttivo (v. scambio di *whatsapp* del 18.10.2018 ore 19,06 Lombardi – Iannalfo Doc.9).

Gli atti di interruzione dello svolgimento della prova scritta, arbitrari ed illegittimi, hanno determinato non solo la deconcentrazione del concorrente ma anche **la riduzione del tempo di durata della prova** rispetto alla durata di 150 minuti stabilita dal Bando, con evidente disparità di trattamento tra partecipanti alla stessa prova concorsuale (v. TAR LAZIO Sez. III° Bis Ord.za 15 ottobre 2018 n. 6091).

Se la ricorrente avesse avuto lo stesso tempo assegnato agli altri candidati, avrebbe potuto approfondire i quesiti svolti in maniera meno sintetica.

\* \* \* \* \*

**6.2.** Ciò nonostante, il Verbale d’aula della prova scritta del 18.10.2018 trasmesso dal MIUR alla ricorrente con pec del 10.6.2019 (Doc.30) **non riporta gli atti di interruzione** ‘subiti’ dall’Avv. Lombardi. Anzi, il Verbale d’aula dà atto che *“la prova concorsuale si è svolta con perfetto ordine e con l’osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi pubblici”*.

Il Verbale d’aula della prova scritta viene pertanto ad integrare un **falso ideologico** per l’insanabile contrasto che sussiste tra quanto verbalizzato e quanto invece è accaduto durante lo svolgimento della prova.

Secondo la costante giurisprudenza l’Amministrazione è tenuta ad agire nel rispetto dei fondamentali principi di legalità e di imparzialità ragion per cui sono affetti da annullabilità tutti gli atti e i provvedimenti inquinati da falsità materiali e/o ideologiche.

Le denunciate interruzioni dello svolgimento della prova scritta hanno influito negativamente sull’esito della prova stessa solo che si consideri che hanno comportato, come pare ovvio, deconcentrazione della candidata e riduzione del tempo regolamentare assegnato per la risposta ai quesiti.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

\* \* \* \* \*

## **SULL’ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI**

**1.** Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso per motivi aggiunti.

\* \* \* \* \*

2. Quanto al *periculum*, si ribadisce che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per almeno 18 mesi.

I tempi ordinari del processo risultano certamente inadeguati a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la **prova orale terminerà** entro il mese di **luglio 2019**, con assunzioni dei vincitori del Concorso a partire dal 1.9.2019 (v. Scheda tempistica Concorso Doc.18).

Non sussiste alcun interesse contrapposto del MIUR idoneo a sacrificare quello del privato e tale ad impedire l'ammissione all'orale della ricorrente sia pur con riserva

E' ovvio che **ove il MIUR fosse tenuto ad indire la sessione suppletiva della prova orale entro il 31.8.2019 con formazione della graduatoria definitiva**, come oggi nuovamente richiesto dalla ricorrente, **si escluderebbe nei fatti qualsiasi disfunzione organizzativa** derivante dalla mancata assunzione dei vincitori di concorsi come Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1.9.2019.

In questo modo la **graduatoria definitiva** verrebbe a comprendere anche i candidati promossi all'esame orale sia pur sotto condizione risolutiva.

\* \* \* \* \*

3. Peraltro, *“nel caso di specie deve essere privilegiato il favor participationis il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch’esso diverso da come è inteso nell’ambito delle gare ad evidenza pubblica in quanto, mentre in quest’ultimo caso è un corollario dell’art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall’art. 2 della Cost.”* (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati atteso che **LA SESSIONE SUPPLETIVA DELLA PROVA ORALE POTREBBE ESSERE AGEVOLMENTE INDETTA PRIMA DELL’INIZIO DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.**

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparizione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente l’interesse della ricorrente all’ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

In tal senso si veda TAR LAZIO ROMA Decreto 2 marzo 2019 n. 1460 sulla sussistenza del *periculum in mora* ai fini delle misura cautelari: *“nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte dell’ammissione con riserva della ricorrente a partecipare alle prove*

*selettive al fine di assicurarle l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso avverso la determinazione di esclusione censurata, non sussiste un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato”.*

### **P.Q.M.**

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare**, **sospendere** i provvedimenti impugnati e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale**;

2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto **annullare** i provvedimenti impugnati e **disporre** l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte della ricorrente con valutazione unitaria e quindi attribuendo il punteggio dei Quesiti a risposta aperta e di quelli a risposta chiusa (Lingua Straniera) complessivamente considerati secondo la media dei punteggi totali riportati sulla base di un denominatore comune **oppure disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita seguendo la numerazione del ricorso introduttivo:

- 22)** Perizia Informatica CAMICIOTTOLI del 7.6.2019
- 23)** Verbale n. 1 della Sottocommissione n. 20 del 6.2.2019
- 24)** Verbale n. 2 della Sottocommissione n. 20 del 11.2.2019
- 25)** Verbale n. 3 della Sottocommissione n. 20 del 18.2.2019
- 26)** Verbale n. 4 della Sottocommissione n. 20 del 19.2.2019
- 27)** Verbale n. 5 della Sottocommissione n. 20 del 20.2.2019
- 28)** Email di trasmissione dei verbali del 10.6.2019
- 29)** Perizia Informatica CALONZI del 24.6.2019
- 30)** Verbale d'aula della prova scritta del 18.10.2018 trasmesso con pec del 10.6.2019
- 31)** Denuncia-Querela depositata alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma il 25.6.2019
- 32)** DPCM 13.11.2014
- 33)** Verbale operazioni di scioglimento dell'anonimato del 25/26.3.2019
- 34)** Perizia Informatica CALONZI del 25.6.2019 proc. Penale n. 75097/19
- 35)** Verbale n. 8 della Sottocommissione n. 20 del 20.3.2019
- 36)** Verbale n. 9 della Sottocommissione n. 20 del 21.3.2019
- 37)** Verbale n. 10 della Sottocommissione n. 20 del 22.3.2019
- 38)** Verbale n. 11 della Sottocommissione n. 20 del 23.3.2019
- 39)** Verbale n. 12 della Sottocommissione n. 20 del 24.3.2019
- 40)** Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici
- 41)** Richiesta di accesso Avv. Lombardi del 12.5.2019
- 42)** Articolo L'Espresso del 16.6.2019;



**43)** Decreto direttoriale MIUR del 31.12.2018 prot 2080

**44)** Corso di Formazione DS di ANDIS con la partecipazione della Dr.ssa Elisabetta Davoli

**45)** Corso di Formazione DS di Re.N.Is.A 6-7.3.2017 con la partecipazione della Dr.ssa Francesca Busceti

**46)** Risultati Elezioni Comune di Alvignano

**47)** Composizione Consiglio Comunale Comune di Alvignano.

**IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede nominarsi VERIFICATORE**

**oppure disporsi CTU** diretti a verificare e accertare **1)** i log file della piattaforma, le username e le password dei commissari della sottocommissione n. 20 in entrambe le composizioni per tutti i giorni e le ore di lavoro risultanti dai verbali nn. 1-12; **2)** il codice sorgente ovvero l'algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018 e della correzione effettuata dalla sottocommissione n. 20; **3)** da quale computer o hardware i commissari della sottocommissione n. 20 hanno inserito nel sistema telematico i files poi consegnati ai candidati; **4)** da quale computer o hardware sono state inviate le mail di convocazione della sottocommissione 20 ([francesco.beltrame@unige.it](mailto:francesco.beltrame@unige.it)); **5)** se e da quale computer o hardware sono state inviate email da parte dei commissari della sottocommissione n. 20 ([francesco.beltrame@unige.it](mailto:francesco.beltrame@unige.it); [paolo.taddei@istruzione.it](mailto:paolo.taddei@istruzione.it); [giacomo.abrusci@corteconti.it](mailto:giacomo.abrusci@corteconti.it); [caterina.belgrano1@istruzione.it](mailto:caterina.belgrano1@istruzione.it); [gianna.renzini@gmail.com](mailto:gianna.renzini@gmail.com);

[paolo.sciascia@istruzione.it](mailto:paolo.sciascia@istruzione.it); andrea.damore7@istruzione.it; 6) se i commissari hanno ricevuto telefonate cui hanno risposto (tra cui il cell n. 328-1003204 del Presidente Beltrame indicato nelle mail) durante i lavori della sottocommissione n. 20.

*Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.*

Firenze-Roma, lì 5 luglio 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE  
PER PUBBLICI RECLAMI EX ART. 41 IV° CO. CPA**

Ill.mo Sig. Presidente,

I sottoscritti Avv. Maurizio Bufalini e Avv. Maurizio Cecconi in qualità di difensori di **Avv. DEBORAH LOMBARDI** in virtù di mandato a margine del ricorso

**PREMESSO CHE**

- Appare opportuno notificare anche il ricorso per motivi aggiunti a tutti i candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso *de quo* ai fini della piena integrità del contraddittorio;
- E' particolarmente difficoltoso reperire gli indirizzi di tutti i controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale in ragione dell'elevato numero degli stessi.

## CHIEDONO

**l'autorizzazione** alla **notificazione del ricorso per motivi aggiunti** a tutti i controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale **per pubblici proclami** e segnatamente mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'intimata Amministrazione con indicazione delle relative modalità.

Con osservanza.

Firenze-Roma, lì 5 luglio 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Maurizio Cecconi che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 5 luglio 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi